



Unione Comunale dei Colli

STATUTO DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI

Approvato con deliberazione di Assemblea n. 7 del 22/12/2011

Modificato con deliberazione di Assemblea n. 19 del 22/12/2018

1. COSTITUZIONE

I comuni di Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Gorlago, San Paolo d'Argon e Torre de' Roveri, ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L.r. 27.06.2008, n. 19, costituiscono per libera adesione espressa dai rispettivi Consigli comunali, una Unione di Comuni, denominata "Unione Comunale dei Colli".

La sede legale ed amministrativa dell'Unione Comunale dei Colli è nel comune di San Paolo D'Argon (Bg) in Viale della Rimembranza 12/A.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi indicati con l'atto di convocazione.

Nella sede istituzionale, come individuata nel precedente comma, vengono svolte le funzioni fondamentali dei comuni aderenti previste dalle leggi vigenti.

L'Unione Comunale dei Colli ha una propria sede decentrata in via Tonale 100, in Albano Sant'Alessandro (Bg).

La sede decentrata ospita gli uffici che svolgono i servizi trasferiti all'Unione dai comuni aderenti. Nella sede trovano ricovero i mezzi e le attrezzature dell'Unione.

L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone, il cui uso e riproduzione sono disciplinati da regolamento approvato dall'Assemblea dell'Unione.

2. FUNZIONI

L'unione è costituita per l'esercizio congiunto di:

- funzioni fondamentali dei comuni previste dalle legge vigenti;
- altre funzioni di competenza dei comuni o agli stessi delegate o conferite da altri enti;

- specifici servizi di competenza dei comuni.

L'unione può stipulare convenzioni ed accordi con enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

3. ADESIONE DI ALTRI COMUNI.

All'unione possono aderire altri comuni. La relativa istanza, in forma di deliberazione, è rivolta al presidente dell'unione che:

- la sottopone alla giunta per l'espressione di un parere di "accogliabilità" rispetto a criteri di efficienza, economicità ed efficacia gestionale dell'unione;
- la sottopone definitivamente all'assemblea per l'approvazione e la fissazione di termini e condizioni di adesione.

In seguito, il consiglio del comune aderente approva:

- atto costitutivo e statuto dell'unione;
- termini e condizioni stabiliti dall'assemblea dell'unione.

L'assemblea assume le modifiche statutarie necessarie ed opportune, per permettere l'adesione di nuovi comuni.

4. DURATA E SCIoglimento

La durata dell'unione è a tempo indeterminato, in ogni caso non inferiore a dieci anni.

L'avvio della procedura di scioglimento dell'unione è disposta con deliberazione dei consigli dei comuni associati, nella quale si provvede a nominare la persona incaricata della liquidazione, in conformità a criteri di professionalità, competenza ed imparzialità, assegnando alla stessa un termine massimo entro il quale redigere la relazione conclusiva della fase di liquidazione.

L'incaricato della liquidazione, a conclusione di tale fase, trasmetterà ai comuni dell'unione una relazione contenente:

- la definizione delle attività e delle passività dell'unione, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio, con il relativo piano di riparto elaborato sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla quota di partecipazione di ogni comune, ovvero di altri criteri integrativi che si rendessero necessari;
- l'assegnazione ai comuni delle risorse umane, strumentali e finanziarie considerando la provenienza originaria delle stesse e la quota di partecipazione di ogni comune al funzionamento dell'unione.

I consigli comunali approvano la relazione conclusiva della procedura di scioglimento, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie.

Lo scioglimento produce effetti alla scadenza dello stesso esercizio finanziario nel corso del quale si perfeziona.

5. RECESSO

Ogni comune ha facoltà di recedere dall'unione, con deliberazione consiliare assunta con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il recesso deve, in ogni caso, essere deliberato entro il 30 giugno e produce effetto a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di cui all'art. 18, comma 4, della L.R. 19/2008, esercitato prima del termine di dieci anni produce effetti sanzionatori nei confronti del comune che lo ha deliberato. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in misura pari ad € 10,00 per abitante risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo complessivo sarà pagato entro l'esercizio finanziario in cui il recesso avrà effetto.

Nel caso in cui il recesso avvenga prima del termine decennale e sia motivato con riferimento alla previa appartenenza del comune a più di un consorzio - da sopprimersi ai sensi della specifica normativa in materia - e dall'acclarata impossibilità da parte del comune stesso di aderire a più di una un'unione di comuni, all'assemblea - su proposta della giunta - è assegnata la facoltà di ridurre la sanzione pecuniaria di cui sopra.

L'assemblea dell'unione, nel prendere atto del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'unione dal comune recedente o quello assunto dall'unione e riferibile pro-quota al comune recedente, debba essere riassegnato o assegnato allo stesso comune recedente. Ovvero, l'assemblea può stabilire che il comune recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea giustificazione contabile.

In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza nella cui dotazione organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nella deliberazione che ha disciplinato il trasferimento presso l'unione.

Al comune recedente vanno restituiti eventuali contributi alle spese versati in anticipo e non ancora impiegati ed una quota patrimoniale netta che tenga conto dei

conferimenti in beni materiali e della partecipazione dello stesso comune alle spese per investimenti dell'unione.

6. TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI

Durante l'esercizio finanziario, i comuni deliberano quali funzioni e servizi, tra quelli indicati nell'art. 2, sono trasferiti all'unione con decorrenza dall'anno successivo.

Il trasferimento di dette competenze si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'unione, che può prevedere anche periodi e norme transitorie qualora si profilino criticità di ordine organizzativo e per favorire la continuità dell'azione amministrativa.

Il trasferimento di ulteriori competenze viene approvato con deliberazioni dei consigli comunali.

A seguito del trasferimento di funzioni, l'unione svolge i compiti di gestione e ad essa competono le relative tasse, tariffe e contributi.

Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze, delegando all'unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

7. DISPOSIZIONI OPERATIVE E FINANZIARIE

Dalla data stabilita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dell'unione, i procedimenti relativi a istanze già presentate ai comuni sono conclusi dagli stessi comuni.

Il sindaco può chiedere alla giunta dell'unione che sia incaricato il responsabile del servizio presso l'unione per l'adozione dei relativi provvedimenti o atti procedurali e gestionali.

L'affidamento di funzioni e servizi all'unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale addetto o la messa a disposizione dello stesso mediante comando o distacco.

Le spese, correnti e di investimento, relative alle funzioni ed ai servizi affidati all'unione sono ripartite fra i comuni, sulla base di parametri definiti e approvati dalla giunta dell'unione. Nella previsione delle spese, la giunta dell'unione tiene

conto di quelle direttamente correlate all'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte dei spese generali di funzionamento dell'unione. Quest'ultime sono attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all'incidenza che le relative spese dirette hanno nell'economia generale dell'unione.

Le spese generali residue, non coperte da entrate ritraibili dalle funzioni esercitate o dai servizi prestati, sono coperte con risorse trasferite dai comuni in modo proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la spesa.

8. SUCCESSIONE

Dalla data di soppressione del Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli, l'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere inerenti alle funzioni e ai servizi ad esse affidati.

9. ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Sono organi dell'unione l'assemblea, la giunta e il presidente.

Ai componenti degli organi di governo non compete alcuna indennità di funzione né gettone di presenza.

La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione.

10. ASSEMBLEA

L'assemblea esercita attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La competenza dell'assemblea è limitata agli atti fondamentali che l'art. 42, II del D.Lgs. 267/2000 prevede per i consigli comunali.

L'assemblea è composta da un consigliere comunale per ogni comune aderente, designato dal consiglio di appartenenza.

Il numero dei rappresentanti delle minoranze è complessivamente pari a un quinto - arrotondato per eccesso - del numero dei comuni dell'unione e si aggiunge ai rappresentanti dei singoli comuni.

Il funzionamento dell'assemblea è stabilito da apposito regolamento dalla stessa approvato.

Fino all'approvazione di detto regolamento, il funzionamento dell'assemblea, i diritti e doveri dei consiglieri, sono retti dall'applicazione analogica delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e dai principi generali in materia di organi assembleari degli enti locali.

In prima convocazione, l'assemblea delibera con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

L'assemblea delibera ordinariamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'assemblea dura in carica cinque anni.

In caso di turno elettorale non coincidente con la maggioranza dei comuni, il comune interessato rinnova il proprio rappresentante nell'assemblea.

L'assemblea elegge il proprio presidente.

Il ruolo di componente dell'assemblea è incompatibile con quello di componente della giunta e di presidente dell'unione.

11. GIUNTA

La giunta è l'organo esecutivo dell'unione.

La giunta è composta da un numero massimo di componenti pari a quello previsto per le giunte dei comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione.

La giunta è eletta dall'assemblea, fra i sindaci dei comuni dell'unione.

La giunta elegge, tra i propri componenti, il presidente dell'unione.

In prima convocazione, la giunta delibera con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

La giunta delibera ordinariamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, alla giunta dell'unione spettano le competenze che non siano riservate dalla legge all'assemblea e che non ricadano nelle competenze del presidente ai sensi di legge o dello statuto.

La giunta attua gli indirizzi generali dell'assemblea, riferisce annualmente sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

Sono, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea - e del piano esecutivo di gestione.

La giunta dura in carica cinque anni.

In caso di turno elettorale non coincidente con la maggioranza dei comuni, il sindaco o i sindaci eventualmente non eletti a far parte della giunta, subentrano in luogo del sindaco o dei sindaci decaduti, in ordine di anzianità anagrafica.

12. PRESIDENTE

Il presidente svolge le funzioni attribuite ai Sindaci non incompatibili con la natura delle unioni comunali, dalla legge, dal presente statuto e dagli atti attuativi.

Il presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Il presidente nomina un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

13. INFORMAZIONE AI COMUNI

Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'unione, a ciascun comune è trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'assemblea dell'unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere pubblicati all'albo pretorio di ciascun ente.

L'unione invia gli avvisi di convocazione dell'assemblea dell'unione ai componenti dell'assemblea, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il presidente dell'unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

14. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Gli uffici e i servizi dell'unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati.

15. SEGRETARIO

Il segretario dell'unione è designato dalla giunta e nominato dal presidente dell'unione attingendo dall'apposito albo del ministero dell'interno.

Il segretario svolge compiti che spettano per legge ai segretari comunali e ogni altro compito che gli viene conferito dal presidente dell'unione ovvero derivante dai regolamenti dell'unione stessa.

16. ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

All'unione si applicano le disposizioni previste nel D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili.

L'ordinamento contabile dell'unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dal regolamento di contabilità dell'unione.

Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione è disciplinato il funzionamento del servizio finanziario.

17. REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, il revisore dei conti è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

18. TESORERIA

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato ad una azienda di credito mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

19. RINVIO GENERALE AI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE

Per quanto non previsto dal presente statuto e come stabilito dall'art. 32, V del D.Lgs. 267/2000, all'unione dei comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

20. NORME TRANSITORIE

Il trasferimento della funzione fondamentale di polizia locale, da parte dei comuni già associati nel consorzio del Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli, avviene con

deliberazione consiliare di ciascun comune senza obbligo di deliberazione di recepimento da parte dell'unione.

Per garantire l'attività e l'operatività dell'unione, nelle more dell'elezione e della nomina degli organi di governo della stessa, si stabilisce che: il presidente, la giunta e l'assemblea coincidano soggettivamente con analoghi organi di governo del Consorzio del Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli in carica al 31.12.2011. Parimenti, ciò è stabilito per le nomine organizzative e gestionali.

Nel periodo suddetto, la rappresentanza delle minoranze all'interno dell'assemblea è individuata:

- Nel capogruppo del gruppo di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni amministrative del comune di San Paolo d'Argon;
- Nel capogruppo del gruppo di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni amministrative del comune di Cenate Sotto.

L'elezione e la nomina degli organi di governo e di quelli gestionali suddetti deve avvenire entro 60 giorni dall'inizio dell'attività dell'unione.